

SENTENZA NON SOGGETTA
A IMPOSTA DI REGISTRO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA

SENT. 215/21
R.G. 2206/C/20
CRON. 1150/21
Spedita il
25.01.2021

Il Giudice di Pace, Avv. Roberto FALGHERA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

giudicando nella causa civile iscritta al n. 2206/C/20 R.G. di Ferrara promossa con atto di citazione ritualmente notificato

DA

[redacted] - nato a [redacted]
residente in Bondeno (FE) in [redacted]
elettivamente domiciliato in San Felice sul Panaro (MO) in Via [redacted]
[redacted] nello studio e presso la persona dell'Avv. [redacted]
[redacted] che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

- PARTE OPPONENTE -

CONTRO

DIGITAL SHOP - di Pasquetto Germano (C.F. PSQGMN71C23G2240 e P.I. 04317840280 - già EuroCOM International S.r.l.), in persona del titolare, con sede a Padova (PD), Via J. Avanzo n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Battistello presso il cui Studio in Ferrara, Via Alberto Lollo n. 18 è stato eletto domicilio, giusto mandato in calce all'atto di costituzione,

- PARTE OPPOSTA -

OGGETTO: inadempimento contrattuale.

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE/OPPONENTE: come in atti

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA/OPPOSTA: come in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente sentenza è redatta secondo i criteri dettati dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., come riformulato dalla legge approvata in data 26.05.09. La stessa redatta e motivata è

R. Falghera




con l'apposizione della firma le stesse fossero state accettate o adeguatamente accettate. In sostanza contestava l'adeguatezza dell'informazione al fine di rendere il consumatore. Osservava, come dato ulteriore che il contratto di cui causa non fosse di facile comprensione per il "consumatore medio", e che pertanto non assolverebbe il fine di richiamare l'attenzione del consumatore sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, anche alla luce della già citata assenza di approvazione per sottoscrizione separata, specifica e autonoma, come richiesto dalla normativa (art. 1341 e 1442 e 33 codice consumo) e da costante giurisprudenza.

Diversamente da quella citata da parte opposta nell'atto di costituzione perché riferite a sentenze emesse a definizione di procedimenti aventi ad oggetto contratti stipulati anni dopo quello del 2002, rispetto all'anno di stipulazione del contratto tra le parti in causa stipulato in data 15.11.2002.

Parte opposta replicava ad ogni punto per quanto in atti.

In via preliminare va guardata l'eventuale prescrizione del credito vantato con il titolo oggi opposto in assenza invece di contestazioni sul quantum. Nel caso concreto non è ravvisabile la prescrizione quinquennale ma quella decennale trattandosi di credito derivante da un contratto avente la natura e le caratteristiche di contratto di vendita, atteso che l'opponente ha acquistato l'abbonamento alla visione di programmi il cui pagamento non è a scadenza periodica. In ogni caso anche a non voler ritenere sussistente la prescrizione decennale parte opposta ha prodotto anche un sollecito di pagamento inviato con racc. a.r. dall'Azienda e ricevuto dall'odierna opponente, in data 28.11.2013, che unitamente all'invito alla conciliazione paritetica del mese di Febbraio 2018, evidenzia in ogni caso il rispetto del termine quinquennale. Pertanto le diffide di pagamento del 03.11.07, 20.07.09, 09.11.10 e 16.10.12 inviate

R. De Felice



che utilizzi l'ordinaria diligenza sia posto nella condizione di conoscere l'effettiva portata delle clausole anche quelle aventi carattere vessatorio. Nel caso concreto seppure tale clausola non è stata tradizionalmente collocata al di fuori delle condizioni generali del contratto si è comunque data la possibilità di effettiva conoscenza della predetta clausola che pare di non difficile interpretazione al cospetto dell'uomo medio.

Pertanto alla luce di quanto indicato nel contratto è possibile un'interpretazione delle previsioni degli artt. 1341 e 1342 del c.c., svincolate da un mero criterio formale ritenendo valide le clausole come riportate nel contratto salvo il richiamo successivo alla clausola nr. 10. La clausola relativa al rinnovo, si ripete, appare di agevole e chiara lettura e ben avrebbe potuto l'opponente esprimere il proprio rifiuto barrando la casella apposita. Va osservato, e sul punto si aderisce al precedente depositato in atti da parte opposta, come la clausola relativa alla disdetta sia riportata in calce nel primo foglio sottoscritto richiamata in sintesi (*canone d'abbonamento e durata del contratto*) sulla quale era consentito la spunta o barratura di eliminazione delle clausole non gradite, senza apparentemente limiti alcuno. La modifica formale apportata nel contratto depositato da parte opposta in ordine alla firma ove è indicato solo la dicitura Firma indispensabile non sposta tali aspetti.

Per inciso va evidenziato che la scelta processuale della parte opposta di resistere in giudizio agire presso la sede adita dall'opponente e quindi avanti al Giudice di Pace di Ferrara (Foro del consumatore) invece che Padova (Foro convenzionale) non comporta automaticamente l'implicita ammissione della nullità della clausola vessatoria derogativa della competenza atteso la modifica legislativa richiamata dalla parte opposta in applicazione peraltro del

R. L. P.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1870/2021 RG, avente ad oggetto la sentenza n. 55/21 del 21.12.2020, depositata in data 05.02.2021, resa nella causa civile n. 203/2020 RG, del Giudice di Pace di Sanremo

promossa da

D. [redacted] di G. [redacted] (PI. [redacted]), già [redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted] presso il cui indirizzo PEC
[redacted]@ordineavvocatipadova.it è eletto domicilio

- appellante-

contro

[redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]
[redacted] presso il cui studio in Sanremo alla via [redacted] eletto domicilio

- appellato-

conclusioni delle parti

- la parte appellante DIGITAL SHOP (note di trattazione scritta)

«Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza avversaria, ritenuti fondati i motivi proposti con il presente gravame, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 55/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di San Remo, Giudice Dott. Pierfrancesco Coffano, depositata in data 5.02.2021, non notificata, Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, - in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve essere qualificato quale contratto di compravendita; - in ogni caso, in accoglimento del secondo motivo d'appello, accertare e dichiarare la formale qualifica di messa in mora delle comunicazioni del 3.11.2008, 17.11.2010, 8.03.2013; - in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l'interruzione della prescrizione dei 5 anni dalla maturazione del credito oggetto della presente controversia; - accertare e dichiarare la natura non vessatoria delle clausole di cui agli artt. 3, 9; - accertare e dichiarare l'esatto adempimento, da parte di [redacted] delle obbligazioni di cui ai rapporti contrattuali stipulati in data 21.04.2016, e per l'effetto, rigettare l'eccezione di inadempimento proposta dal sig. [redacted] inammissibile per difetto dei presupposti di legge; e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. [redacted] e confermare il decreto ingiuntivo n. 328/2019 (R.G. n. 1136/2019), emesso in data 25.09.2019 dal Giudice di Pace di San Remo. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 3, 9, accertare e dichiarare la conformità della specifica approvazione delle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, 2 co., c.c., e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 328/2019 (R.G. n. 1136/2019), emesso in data 25.09.2019 dal Giudice di Pace di San Remo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge»

- per la parte appellata [redacted] (note di trattazione scritta)

«Voglia il Tribunale di Imperia adito -confermare totalmente la sentenza impugnata; - nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del gravame; - In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n. 328/19 (R.G.1136/19) emesso dal Giudice di Pace di Sanremo il 25.09.2019, per essere stato emesso in virtù di un credito prescritto. Vinte le spese come per legge. - Nel merito, per le causali tutte di cui in narrativa, previa dichiarazione di nullità e/o amnullabilità e/o inefficacia delle clausole vessatorie di cui alle disposizioni contrattuali n. 3 e n.9, revocare il decreto ingiuntivo Giudice di Pace di Sanremo n. 328/19 (R.G. 1136/19) emesso il 25.09.2019, non sussistendone i presupposti in fatto e diritto del credito ex adverso vantato. Vinte le spese. - In subordine, e nel merito, previa ammissione di CTU tecnica volta ad accertare se la Card Viaces n. 30035252136 e il ricevitore satellitare Neotion box, già versati in atti, siano stati utilizzati successivamente alla data del 27 aprile 2007, per le causali tutte di cui in narrativa, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento, revocare il decreto ingiuntivo n. 328/19 (R.G. 1136/19) emesso dal

dott. Pasquale LONGARINI

sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, ma non anche alle «prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita» (cass. n. 2498/1998; cass. n. 19969/2019). Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace nella sentenza gravata, avendo i contratti conclusi tra le parti natura e caratteristiche del contratto di vendita, il relativo termine di prescrizione, che nella specie non era maturato, è decennale ex art. 2946 Cc.

²³⁾ Il giudice di prime cure erra altresì laddove, sulla scorta del fatto che «nessuna dei solleciti di pagamento prodotti (3/11/08, 17/11/10, 8/3/13) compare alcun riferimento alla circostanza che, in difetto di pagamento, la creditrice si sarebbe rivolta all'autorità giudiziaria e pertanto tali missive rimangono meri solleciti di pagamento e non formali messe in mora», ha escluso la qualifica formale di messa in mora, e dunque prive dell'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 Cc, delle comunicazioni del 3.11.2008, del 17.11.2010 e del 08.03.2013. Invero, posto che il codice prevede soltanto che il creditore invii al debitore una richiesta o un'intimazione di adempimento, non occorre in proposito alcuna formula specifica, ma sarà necessario e sufficiente, come nel caso di specie è avvenuto, che la dichiarazione avanzata dal creditore denoti la sua volontà di ottenere la prestazione dovuta, la volontà di ottenere dal debitore il soddisfacimento del proprio diritto, all'uopo essendo sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa. Sul punto, corretta e pertinente è l'osservazione di parte appellata che la stessa pronuncia di legittimità richiamata dal Giudice di prime cure statuisce che, ai fini della qualificazione di una comunicazione, quale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 Cc, non assume rilievo «ostativo al riguardo la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza, essendo comunque determinata la società danneggiata a tutelare, ove necessario per le vie giudiziarie, il proprio diritto al risarcimento dei danni». Pertanto, l'affermazione del Giudice di prime, secondo cui «l'ultima di tali missive chiaramente riporta che "in caso di mancato pagamento ... attiveranno la procedura di costituzione in mora e agiranno in giudizio"; tale formulazione ipotetica non costituisce una messa in mora ma il suo preavviso», non può essere in condivisa. Posto infatti che non si rinviene nel nostro ordinamento alcun istituto riconducibile al preavviso di messa in mora, non può dubitarsi come la comunicazione dell'8.03.2013 inviata da [REDACTED] al [REDACTED] rispettava i suindicati requisiti individuati dal giudice di legittimità.

^{23.1)} Il giudice di prima istanza, in ogni caso, erra nel ritenere che la società creditrice non avesse interrotto la prescrizione nei cinque anni dalla maturazione del credito azionato in via monitoria. A pagina 4 delle sentenza si legge «... peraltro l'ultima di tali missive chiaramente riporta che "in caso di mancato pagamento ... attiveranno la procedura di costituzione in mora e agiranno in giudizio"; tale formulazione ipotetica non costituisce una messa in mora ma il suo preavviso tanto che sono con missiva del 16/5/13 l'avv. [REDACTED] pone formalmente in mora il debitore. Pertanto il credito risulta essere prescritto ab origine non essendo la prescrizione stata interrotta neppure nei 5 anni dalla maturazione del credito medesimo; ma anche se invece si dovesse ritenere che i solleciti in questione sono effettivamente messe in mora, quella dell'avv. [REDACTED] risulta essere pervenuta in data 23 maggio 2013 mentre la successiva datata 15.5.18 risulta essere stata notificata per compiuta giacenza in data 31 maggio 2018».

^{23.1.1)} In data 23.05.2013, perveniva a [REDACTED] la diffida dell'avv. [REDACTED] mentre in data 21.05.2018 veniva effettuato dall'agente postale il tentativo di consegna della diffida di [REDACTED] del 15.05.2018. Vigendo, nel caso delle notifiche a mezzo posta, il principio del cosiddetto doppio termine di notifica (Corte Cost., sent. n. 477/2002), secondo il quale vi sono due momenti perfezionativi della notifica a seconda che la si guardi dal punto di vista del notificante o da quello del destinatario, perfezionatasi la notifica per il mittente nel momento in cui consegna il plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale, poiché è in quel momento che egli assolve il proprio dovere di comunicazione, all'evidenza il decorso della prescrizione quinquennale era stato validamente interrotto.

²⁴⁾ Dunque, erroneamente il giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Santeramo n.238/19 per prescrizione del credito azionato in giudizio. Si impone, ora, di verificare la fondatezza della opposizione quanto alle ragioni di merito svolte dinanzi al giudice di prime cure.

²⁵⁾ Se il debitore contro il quale è stato emesso e notificato il decreto ingiuntivo ritiene che il decreto sia stato emesso in assenza dei presupposti o che la prestazione non sia dovuta o che la notifica del decreto sia tardiva o nulla, può presentare opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'apertura di un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere. Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo

l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole (v., tra le altre, Cass. 23 novembre 2001 n. 14912, in motivazione) (cass. n. 9646/2006).

^{2.6.2)} Anche l'allegazione secondo cui «il signor [REDACTED], essendo stata sospesa ogni trasmissione, in virtù di quanto indicato dall'art. 9 delle condizioni contrattuali, ha legittimamente ritenuto di nulla più dovere alla stessa» è di priva di supporto probatorio essendo rimasta indimostrata la mancata fruizione del servizio, doglianza che avrebbe dovuto essere accompagnata dalla restituzione della card. Il [REDACTED] solo con fax datato 7.6.2013 lamentava che la [REDACTED] aveva sospeso «la trasmissione di tutti i programmi» a far data dal 24.04.2007. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc non può, infatti, risolversi, nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte senza offrire alcuna prova dei fatti costitutivi dell'eccezione stessa.

^{2.7)} Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, i motivi di appello devono essere accolti, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, l'opposizione dev'essere rigettata, il decreto ingiuntivo n.328/19 emesso dal Giudice di Pace di Sanremo in data 20.08.2019 e depositato in data 25.09.2019 nell'ambito della procedura n. 1136/19 RG deve essere confermato e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653¹ e 654¹ Cpc, con la presente sentenza deve disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

³⁾ **sullespese di giudizio.** Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».

^{3.0)} In ragione dell'accoglimento dei motivi di appello e del rigetto dell'opposizione svolta dinanzi al primo giudice, confermate le spese del giudizio monitorio, [REDACTED] va dichiarato tenuto e condannato a versare alla società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese della fase di appello liquidate in complessivi euro 1.701,00, oltre € 147,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, spese generali, IVA e CPA come per legge.

PQM

Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando

¹⁾ accoglie i motivi di appello, riforma la sentenza appellata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.328/19 emesso dal Giudice di Pace di Sanremo in data 20.08.2019 e depositato in data 25.09.2019 nell'ambito della procedura n. 1136/19 RG e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653¹ e 654¹ Cpc

²⁾ mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) [REDACTED] al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria

³⁾ condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di appello che liquida in complessivi euro 1.701,00, oltre € 147,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, spese generali, IVA e CPA come per legge

⁴⁾ visto l'art. 52 del D Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO

nella persona della Dott.ssa Anna Rita Serra ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 400/21 promossa da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), ivi

residente in [REDACTED] elettivamente domiciliato in Cabras [REDACTED],

presso lo studio dell'avv.to [REDACTED], che

lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in

opposizione, ammesso a al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con Delibera del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano Prot. N. 219/X del 18.05.2021, agli

atti;

-opponente -

CONTRO

DIGITAL SHOP di Paschetto Germano, ditta individuale (CF:

PSQGMN71C23G2240 e P.I. 04317840280) già EuroCOM International Srl, con sede

in Padova in via J. Avanzo n. 45, in persona del titolare, elettivamente domiciliata in

Oristano, via Filippo Brunelleschi n.38, presso lo studio dell'avvocato Andrea Crobu,

che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rilasciata in calce alla

comparsa;

SENT.	n.	3/23/21
R.G.A.C.	n.	400/2021
CRON.	n.	9/23

270/21 (RG. 74/21) emesso dal Giudice di Pace di Oristano in data 27.02.2021, notificato il 09.04.2021, su richiesta della ditta individuale Digital Shop di Pasquetto Germano, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2020,87, oltre spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per rinnovo canoni per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, oltre penale e interessi, in relazione ad un contratto di abbonamento PAY-TV a canali per adulti e, precisamente "Abbonamento SX VIEW Plus in VIACCES canone 12 mesi, Abbonamento associato alla card 32160582808".

A fondamento dell'opposizione, il signor [REDACTED] eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, assumendo che tutti i solleciti inviati dalla Digital Shop si riferiscono genericamente alla sottoscrizione di un contratto di abbonamento a PAY-TV per adulti, per cui non è possibile, per la causale riportata, sostenere il collegamento con il contratto dedotto in ricorso, chiaramente identificato come "Abbonamento SX VIEW Plus in VIACCES canone 12 mesi, Abbonamento associato alla Card 32160582808"; affermava di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento e per restituzione Card per cui, in difetto di prova contraria, è logico dedurre che l'opponente nel corso degli anni abbia provveduto al pagamento dei canoni oggetto di ingiunzione e alla restituzione della card associata. In secondo luogo, la parte eccepiva la illegittimità della pretesa azionata assumendo l'infondatezza del credito vantato in quanto, dalla comparazione tra quanto allegato in ricorso ed i documenti prodotti, si evinceva una palese incongruenza nei conteggi, tale da minarne la validità. In particolare, la pretesa creditoria contenuta nel sollecito del 26.05.2011 viene quantificata nella somma di € 1.0007,79 mentre il capitale ingiunto si riferisce a n. 4 canoni impagati negli anni 2004-2007, oltre a penale per mancata restituzione della card e interessi legali maggiorati di 3 punti percentuali; risulta, pertanto, una maggiorazione del credito di € 208,21, oltre interessi legali maggiorati di 3 punti percentuale, comunque prescritto, oltre alle incongruenze meglio indicate nell'atto introduttivo. Infine, a sostegno dell'opposizione, si rimetteva alla valutazione del Giudice in merito ad una serie di considerazioni e

veniva trattenuta a decisione all'udienza del 05 ottobre 2022 sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'espletata istruttoria, la domanda di parte opponente risulta infondata e, in quanto tale, non merita accoglimento.

In primis, giova evidenziare l'inammissibilità delle eccezioni sollevate da parte opponente in merito all'avvenuta prescrizione del credito e della documentazione prodotta ex adverso, in particolare del mancato perfezionamento della proposta di abbonamento posta a base della pretesa creditoria.

Invero, il credito azionato dalla Digital Shop ha il suo fondamento nel contratto di abbonamento sottoscritto in data 13.10.2003 dal signor [REDACTED] avente ad oggetto l'emissione di programmi trasmessi dall'emittente Sex View Plus con codifica Viacess, con Card 32160582808. Il predetto contratto, prodotto dalla parte opposta, è debitamente sottoscritto dal [REDACTED] il quale, anziché disconoscere la firma apposta in calce al medesimo, si limita ad asserire l'inefficacia e/o la sua rilevanza giuridica mentre il medesimo contiene tutti gli elementi atti a determinarne la validità ed efficacia. Il predetto contratto è stato fin da subito allegato alla fase monitoria, così come sono state allegate le diffide inoltrate al [REDACTED], atte ad interrompere la prescrizione. In merito alle diffide, infatti, giova osservare come le stesse provengono dalla ditta oggi opposta Digital Shop, sono indirizzate al [REDACTED] sottoscrittore del contratto, contengono in maniera più che chiara l'oggetto del contratto consistente nell'abbonamento alle Pay-Tv per adulti ed la mancata regolarizzazione del canone in violazione degli artt. 1 e 3 del contratto. Orbene, premesso che l'atto di interruzione della prescrizione o diffida di pagamento come nel caso di specie, non è soggetto a particolari rigori di forma e, si ribadisce, che nel caso di specie le lettere di messa in mora inviate al Dessi contengono tutti gli estremi di legge per potersi ritenere atti interruttivi della prescrizione, laddove appare chiara la volontà del creditore di ottenere il pagamento di quanto dovuto "in forza

- Condanna, infine, il signor ██████ Salvatore a rifondere alla parte opposta Digital Shop di Pasquetto Germano, in persona del legale rapp.te pro tempore, le spese di costituzione e difesa che si liquidano in € 1205,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Oristano, 15.12.2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ORISTANO

Deposita in Cancelleria

il 31 DIC 2022

da

Vinco 2/1/23

Funzionario
Dott.ssa Angioletta Ricca

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

1528/17
4938/16
2118/17
11219/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice On. di Pace dr.ssa. Silvia Tammeo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al ruolo n. Reg. gen. 4938/2016

Promossa con atto di citazione notificato in data 22.6.2016

da

██████████ Maurizio **attore opponente**
Con avv. S. Fabris domicili. in Padova via Tommaseo n.56.

contro

DIGITAL SHOP di Paschetto Germano **convenuta opposta**
Costituita con avv. Fabrizio Colini domic. Padova, via S. Pietro n.80

IN PUNTO: Opposizione a D.I.

CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da note conclusive

Tali condizioni sono state ritenute sufficienti nella continuità della attività di impresa anche nel doc. 3 allegato contenente le indicazioni fornite dal notaio che ha assistito l'opposto nella procedura di trasformazione della società.

Nè consegue la sussistenza in capo alla società opposta, della " *legitimatio ad causam* " anche per i diritti facenti capo alla società trasformata (Eurocom Internazionale Snc di Paschetto Germano) della quale ha assunto tutti i beni, i diritti e rapporti in essere (doc. 1 pag.2).

Nel merito: si rileva che la infondatezza della domanda attorea deriva dal contenuto del contratto allegato agli atti (doc. 1 di parte attrice e doc. 13 di parte convenuta in forma integrale) e dal quale si evince che :

- in data 2.11.2001 l'attore ha sottoscritto con la società Eurocom International Srl (ora Digital Shop) un contratto di abbonamento ; tale documento contrattuale indica l'oggetto costituito dall'acquisto di abbonamento a Pay-Tv erotica per adulti con canone avente periodicità annuale .
- La firma risulta apposta in calce al contratto e alcun disconoscimento è stato fatto dall'attore.
- Il contratto ha previsto la consegna di una card, individuata con il numero di serie 33029969020 , per la attivazione dell'abbonamento e dunque per permettere la visione dei suddetti programmi,
- il [redacted] ha aderito, sottoscrivendole, alle condizioni generali del contratto e fra esse la clausola n.3 la quale prevede il rinnovo del contratto alla scadenza annuale , per la medesima durata, in assenza di mancata disdetta nei sessanta giorni precedenti la scadenza concordata.
Si respingono le deduzioni svolte dall'opponente in richiamo all'art. 1341 c.c. sulla mancata approvazione delle clausole vessatorie poiché il contratto (doc. 13 parte opposta) contiene la elencazione delle condizioni generali chiaramente nel retro del foglio della proposta contrattuale e l'attenzione del contraente è richiamata sulle clausole c.d. vessatorie a margine del primo foglio in cui è data facoltà di apporre crocetta su quelle che non si intendono approvate. Alcuna crocetta di non approvazione è stata apposta, risultano a latere apposte due sottoscrizioni, e dunque il contenuto contrattuale si intende accettato nella sua interezza.
- Il [redacted] non ha dato prova agli atti di aver disdetto il contratto nei termini di cui sopra in quanto alcun documento risulta all'uopo allegato in modo che lo stesso rinnovandosi quanto alla annualità 2002-2003 pone in capo all'opponente il pagamento del canone relativo pari ad Euro 899,75=.
- Tale costo è determinato sulla base del listino prezzi allegato *sulle parti opposte*
- Si respinge in tal modo anche la eccezione svolta da parte opponente di indeterminatezza del corrispettivo quale elemento del contratto che risulta determinato fra le parti con riferimento alle offerte e listini prodotti in allegato .

Ciò a prescindere dalla valutazione delle numerose lettere di diffida al pagamento (docc. da 6 a 10 fascicolo parte opposta) alle quali collegare l'effetto interruttivo del termine medesimo.

Il Giudice accerta la infondatezza della opposizione che è respinta e porta a confermare il decreto ingiuntivo opposto del quale è dichiarata la esecutorietà.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte attrice secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri indicati dal D. M. 55/14.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Padova , definitivamente pronunciando nel merito della causa in oggetto , così decide:

- Respinge la opposizione in quanto infondata e per l'effetto
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1419/2016 emesso dal Giudice di Pace di Padova in data 4.5.2016, dichiarandone la esecutorietà.
- Condanna altresì l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 50,00= per spese ed Euro ~~1.200,00~~ = per compensi di avvocato, oltre accessori di legge (IVA e CPA e Rimb. Forfett.).

Padova , 16.11.2017.

- IL Giudice di Pace -
- Dr.ssa Silvia Tammeo -

Silvia Tammeo

DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DI PACE
11.11.2017

di invio di diffide) non pare possa aver prodotto alcuna conseguenza pregiudizievole.

Infatti:

- i crediti da recuperare hanno pacificamente natura contrattuale e il relativo termine di prescrizione è decennale;
- le pratiche di recupero credito sono state restituite alla Digital Shop nel 2010;
- la contestazione del mancato invio di diffida stragiudiziale è relativa a 56 pratiche dettagliate nell'allegato 32 di parte convenuta (dimesso con la seconda memoria istruttoria ed erroneamente ivi indicato come allegato 1);
- dalla lettura dell'allegato 32 emerge che i contratti più risalenti, inadempiti dai clienti della Digital Shop, sono stati sottoscritti nel 2002 (posizione Gilberti) con la precisazione che nelle posizioni con contratti firmati nel 2000 si rinvenivano successivi rinnovi che permettono di posticipare la decorrenza del dies a quo per la prescrizione decennale;

Pertanto, al momento della riconsegna delle pratiche di recupero credito (anno 2010) alcun termine di prescrizione decennale era decorso.

Sotto tale profilo, quindi, l'omesso svolgimento dell'incarico professionale (integrato, in tesi, dall'omesso invio di messa in mora) è evento del tutto neutro ai fini dell'affermazione di responsabilità professionale della Scudellari, non avendo in alcun modo pregiudicato la possibilità di recuperare i crediti predetti. Tantomeno, come rilevato anche dalla convenuta avv. Scudellari, risulta che in qualche scambio epistolare il difensore abbia riconosciuto le ragioni dei debitori o abbia rinunciato in nome e per conto del Paschetto a qualche credito.


Diversamente è a dirsi per le posizioni _____



contestava la debenza della somma richiesta. All'udienza del 14.12.20 si costituiva l'opposta ritenendo nel merito infondate in fatto e dritto le motivazioni dell'opposizione. Con ordinanza del 05.01.21 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto. In assenza di richiesta delle parti di prove testimoniali, la causa documentalmente istruita veniva quindi tratta in decisione non in presenza ai sensi della normativa covid all'udienza del 23.07.21. L'opponente incentra la propria difesa esclusivamente sulla intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta. Al riguardo qualifica il contratto stipulato nel mese di marzo 2003 come contratto a prestazioni periodiche (trattandosi di un abbonamento con canoni mensili) e come tale soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cc. In assenza di validi atti interruttivi il credito ingiunto sarebbe definitivamente prescritto. A parere del Giudicante tale tesi difensiva non può essere condivisa. Il contratto in oggetto (sul quale si fonda la pretesa monitoria) va qualificato invece come vendita avendone la natura e le caratteristiche. Il [REDACTED] infatti ha sottoscritto il contratto de quo per l'acquisto del pacchetto abbonamento alla visione di programmi nonché le card all'uopo necessarie, contro il pagamento del relativo prezzo le cui modalità appaiono irrilevanti ai fini della sua qualificazione giuridica. Pertanto l'atto in questione soggiace alla disciplina dell'art. 2946 cc in tema di prescrizione decennale. Fermo restando quanto detto parte opposta ha comunque validamente interrotto la prescrizione (sia essa quinquennale o decennale) tramite due lettere inviate in proprio rispettivamente il 07.05.2008 e 08.03.2013 e successivamente quella del Legale datata 04.11.19. Del tutto pretestuosa l'eccezione sollevata dall'opponente circa la regolarità dell'avvenuta consegna al debitore per un presunto errore nell'indicazione dell'indirizzo laddove in realtà la prima lettera risulta essere stata inviata tramite racc/ar ed è tornata indietro alla mittente per compiuta giacenza e non già per indirizzo sconosciuto e/o irreperibilità del destinatario. E che l'indirizzo possa considerarsi esatto lo dimostra il fatto che la seconda lettera inviata al medesimo indirizzo risulta essere stata regolarmente consegnata al destinatario nelle mani della moglie convivente. Secondo la giurisprudenza di legittimità "è atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc l'inoltro della richiesta per lettera raccomandata la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a


Così deciso in Perugia li 15.09.21

Il Cancelliere
(*Fabiola Palomba*)



Il Giudice di Pace

Avv. Roberto Pomanti



L'eccezione sollevata va disattesa trovando applicazione, nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale, utilmente interrotto dalla documentazione versata in atti.

Incontestata la legittimazione attiva e passiva nel merito l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo impugnato confermato per quanto di seguito si dirà.

In termini generali deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente - convenuto cui spetta di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito; cosicché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda -che rimane quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione- ma configurano delle eccezioni.

L'opposta, su cui incombeva l'onere della prova, ha documentalmente provato l'esistenza del credito per il cui riconoscimento ha agito con la produzione del relativo contratto sottoscritto. In particolare dallo stesso si evince che: "Il presente contratto si rinnoverà automaticamente e tacitamente per la medesima durata, salvo comunicazione di disdetta ... a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza ..." (v. cart. 3 iii). Emerge, dunque, dal contenuto del contratto che lo stesso si sarebbe rinnovato in assenza di disdetta, nella fattispecie in esame non provata come intervenuta nelle modalità e nei termini contrattualmente pattuiti. Nella fattispecie in esame, poi, dalla produzione del relativo contratto, si evince la specifica approvazione per iscritto, dell'odierno opponente, della clausola relativa alla durata del contratto con la duplice sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. clausola, peraltro, specificamente enunciata poiché l'approvazione per iscritto dimostra che la parte interessata ne ha avuto conoscenza e le ha accettate (Cass. Civ. Sez. II, 23 marzo 1993 n. 3418).

Quanto alla richiesta di produzione delle fatture va evidenziato che nel contratto sottoscritto è espressamente specificato che l'invio è previsto solo nell'ipotesi di richiesta esplicita come non avvenuto nel caso di specie.

Le spese, poi, sono state anch'esse correttamente conteggiate così come previsto nel contratto che indica chiaramente modalità e costi di fruizione del servizio. Quanto poi alla dichiarata non fruizione del servizio, per l'acquisto del quale è stato sottoscritto il contratto prodotto da parte di soggetto nel possesso delle proprie facoltà mentali non essendo emerso il contrario dalla

Edw